



Il Giornale dei Coordinatori

in-Formazione continua

E dietro al Coordinatore chi c'è?

di STEFANO FARINA



Assistente del coordinatore, ispettore di cantiere per la sicurezza, direttore operativo per sicurezza in affiancamento al coordinatore o figure similari, sono terminologie che molte volte ritroviamo nell'organigramma della sicurezza di cantiere legate all'attività del coordinatore per la sicurezza in fase esecutiva.

*Normativamente non le troviamo traccia, ma solo per il fatto che la norma non ne parli non vuol dire che l'utilizzo di queste figure, che nel prosieguo dell'articolo chiameremo semplicemente **assistenti**, sia vietato.*

Dobbiamo però capire quali sono i limiti di intervento di detti soggetti e le cose che non possono essere demandate, o scaricate, dal coordinatore a queste figure presenti in cantiere.

Prima di tutto partiamo dal committente. Quando il Coordinatore decide di avvalersi di soggetti che lo aiutino, il Committente ne deve essere certamente informato e deve accettarne la presenza, oltre che comunicarlo alle imprese.

Tale accettazione, anche ai fini delle responsabilità dei singoli soggetti, diventa importante in quanto gli assistenti accedono al cantiere, seguono parte degli aspetti della sicurezza dei lavori, salgono su ponteggi o entrano in strutture in corso di realizzazione e pertanto sono comunque soggette a rischi di infortunio e relative conseguenze.

Spesso è lo stesso Committente, sia in ambito privato che in quello dei lavori pubblici, che richiedono la presenza di figure di supporto al coordinatore in fase esecutiva. Più volte mi è capitato di partecipare a gare dove era richiesta la figura dell'assistente al coordinatore della sicurezza, ovvero di un soggetto che effettuava determinate verifiche e controlli e poi relazionava al CSE. In ogni caso veniva precisato che tale figura non poteva sostituirsi in toto al Coordinatore stesso che doveva comunque garantire una presenza minima prestabilita in cantiere.

Naturalmente si rende necessario, se non fondamentale, comprendere quali mansioni saranno attribuite agli assistenti, quali i limiti operativi, quali gli adempimenti che vengono messi in capo a loro.

*Certamente l'assistente **non si può sostituire al coordinatore per la sicurezza**, ma può essere esclusivamente un soggetto di supporto allo stesso.*

Un ulteriore aspetto da considerare è la tipologia di rapporto di lavoro tra il Coordinatore ed il suo Assistente, con gli aspetti assicurativi e contributivi che devono essere certamente evidenziati tra quelli più rilevanti. Cosa potrebbe succedere se un assistente subisse un infortunio in cantiere e risultasse privo di qualsiasi tipo di copertura assicurativa?

Nella mia esperienza è capitato più volte che mi venisse chiesta, da parte del Committente - specialmente all'interno di lavori pubblici - la documentazione relativa all'inquadramento dei miei collaboratori che operavano in cantiere. Gli stessi aspetti legati alla presenza di

Collaboratori iscritti a Ordini e Collegi, con la propria partita iva, diventa comunque un aspetto che i Committenti devono approfondire per evitare il rischio di ritrovarsi a rispondere di inadempimenti contrattuali/fiscali/contributive del CSE.

Quale esperienza, preparazione e formazione deve avere l'assistente? Anche questo aspetto si collega alle effettive attività che l'assistente andrà ad eseguire in cantiere e pertanto l'esperienza, la preparazione e la formazione dovranno essere correlate ai compiti ed incombenze che l'assistente andrà ad eseguire.

L'assistente si può interfacciare direttamente con l'impresa? Anche questo aspetto dovrebbe essere chiarito tra Committente e Coordinatore. Se io fossi un'impresa affidataria e mi rendessi conto che il CSE si fa sostituire in toto da un assistente (magari non formato e con scarsa esperienza per quella tipologia di opere) lo segnalerei immediatamente al Committente. Il rischio di indicazioni/prescrizioni errate potrebbe portare certamente ad una diminuzione della sicurezza del cantiere.

Concludo questa mia riflessione con due pensieri.

Il primo: l'assistente del coordinatore non è, e non può essere, il sostituto del coordinatore stesso, ma come ho più volte sottolineato, è un suo aiuto che, soprattutto nei cantieri più complessi, si occuperà di determinati aspetti della sicurezza di cantiere, rimandando al CSE per tutti gli obblighi di sua competenza.

Il secondo: sicuramente il Committente deve sapere che il coordinatore si avvale di una o più persone, deve sapere quali sono le mansioni che avranno queste figure all'interno del cantiere, quali i loro compiti e quali i loro limiti di intervento ed infine quali gli aspetti contrattuali tra Coordinatore ed i suoi assistenti. Ricordiamoci che in taluni casi il Committente potrebbe rispondere in solido con il CSE relativamente al mancato pagamento delle retribuzioni e dei contributi previdenziali e assicurativi dei propri collaboratori.

CORONAVIRUS
Linee Guida AiFOS
e altre informazioni utili

Informiamoci
in 3 minuti

Chiarimenti sui criteri di omologazione degli estintori

di DAVIDE DEGRASSI



Cari colleghi, avete notato che da alcuni anni a questa parte gli estintori portatili a biossido di carbonio non sono più omologati per la classe C? Avete mai notato che recentemente i produttori di estintori mettono la dicitura "utilizzabile su apparecchiature in tensione fino a 1000V ad 1m di distanza", che una volta era appannaggio solo degli estintori a base d'acqua, anche sugli estintori a biossido di carbonio ed a polvere? E cosa rappresentano quei numeri davanti alle classi di fuoco? Questi quesiti che mi son stati posti più volte negli ultimi tempi, mi hanno portato alla deduzione che, anche tra colleghi RSPP e tecnici, c'è una scarsa conoscenza sulle omologazioni dei mezzi antincendio e sulle ragioni tecniche che ne stanno alla base.

Cerchiamo quindi di dare una risposta a questi dubbi partendo dalla Norma UNI EN 3-7:2005 recepita dal D.M. del 7 Gennaio 2005 "Norme tecniche e procedurali per la classificazione ed omologazione di estintori portatili di incendio" il quale all'art. 2 c. 1 stabilisce che la valutazione delle caratteristiche e delle prestazioni, nonché la classificazione degli estintori portatili di incendio, debba essere effettuata secondo quanto specificato nella Norma UNI EN 3-7:2005. Il dramma è che la Norma risulta ritirata e sostituita dalla UNI EN 3-7:2008 che però non è mai stata recepita a livello legislativo, al contrario della versione del 2005, e quindi continuiamo ad omologare gli estintori secondo i criteri di una Norma che l'UNI ha ritirato e sostituito!

Ma come vengono certificate le prestazioni di un estintore? Partiamo dal presupposto che un estintore da incendio portatile soddisfa i requisiti relativi alla capacità di spegnimento quando è in grado di estinguere due focolai di prova su una serie di tre. Una serie di prove è considerata completa dopo che è stata eseguita su tre focolai, o quando i primi due focolai sono stati entrambi estinti o entrambi non estinti. Se solo un focolaio di prova di una serie di tre è estinto, tale risultato positivo può essere utilizzato una sola volta come risultato iniziale della serie successiva di focolai di prova per lo stesso modello di estintore, ma ad una classe inferiore di capacità estinguente. In pratica se un modello di estintore ha estinto un focolaio di prova 43A una sola volta su tre, questa prova positiva verrà tenuta valida per la prossima serie di prove che però verranno effettuate su un focolaio 34A; basterà quindi che estingua una volta quest'ultimo focolaio per ottenere l'omologazione 34A.

Solventi Polari

Per prima cosa sfatiamo un mito: non tutti gli schiumogeni sono efficienti su tutti i fuochi di classe B di cui i solventi polari fanno parte; anche le prove di idoneità sono diverse (appendice M della Norma UNI EN 3-7:2008). Questo perché i fuochi di liquidi infiammabili non presentano tutti le medesime caratteristiche e lo stesso vale per gli estinguenti schiumogeni. I solventi polari sono liquidi combustibili che distruggono la schiuma antincendio convenzionale poiché estraggono l'acqua contenuta nella schiuma impedendo che si formi la pellicola sopra al combustibile. Per gli incendi di questo tipo quindi è necessaria una schiuma resistente ai solventi polari.

In sintesi possiamo dire che gli AFFF (Aqueous Film Forming Foam) sono più adatti ad essere usati sugli idrocarburi mentre gli AR-AFFF (Alcohol Resistant Aqueous Film Forming Foam) sono adatti anche ai solventi ed agli alcoli; questi schiumogeni fluorosintetici devono la loro immensa capacità estinguente alla formazione di una pellicola acquosa nei primi, o membrana polimerica nei secondi, grazie all'azione dei tensioattivi o dei polimeri fluorurati in essi contenuti.

[L'articolo prosegue qui](#)

PLE: in vigore due nuove norme uni

Dal 6 febbraio nuove indicazioni sulla formazione degli operatori e sui principi di sicurezza, ispezione, manutenzione e funzionamento delle piattaforme elevabili

da AIFOS.IT



Sono disponibili sul sito dell'Ente Italiano di Normazione (UNI) due nuove norme volontarie riguardanti le piattaforme di lavoro mobili elevabili, che riguardano nello specifico la formazione degli operatori ed i principi di sicurezza, ispezione, manutenzione e funzionamento di tali

attrezzature di lavoro. Entrambe le norme sono entrate in vigore giovedì 6 febbraio 2020.

UNI ISO 18878:2020

La norma fornisce metodi per preparare materiali di formazione e dare una formazione standardizzata per gli operatori (conducenti) delle piattaforme di lavoro mobili elevabili (MEWP). È applicabile ai MEWP, come definiti nella norma ISO 16368, destinati a spostare persone, strumenti e materiali in posizioni in cui possono eseguire lavori dalla piattaforma di lavoro.

[Acquista sul sito UNI](#)

UNI ISO 18893:2020

La norma si applica a tutte le piattaforme di

lavoro mobili elevabili (MEWP) destinate a posizionare persone, strumenti e materiali e che, come minimo, sono costituite da una piattaforma di lavoro con comandi, una struttura allungabile e un telaio.

Si applicano i requisiti tecnici di sicurezza della presente norma internazionale, tranne nei casi in cui le normative nazionali o locali sono più rigorose. Per informazioni correlate, vedere ISO 16368.

La presente norma internazionale si applica ai MEWP per raggiungere i seguenti obiettivi:

1. prevenzione di lesioni personali, danni alla proprietà e incidenti;
2. definizione di criteri per l'ispezione, la manutenzione e il funzionamento.

[Acquista sul sito UNI](#)

Sulla responsabilità del direttore dei lavori nei cantieri

di GERARDO PORRECA

Negli ultimi mesi alcune sentenze di Cassazione hanno riportato alta l'attenzione riguardo ad alcune delle figure presenti in cantiere, estendendo in maniera abbastanza generalizzata le responsabilità in caso di infortunio.

La sentenza che richiamiamo è del 10 dicembre 2019 e riguarda la responsabilità del direttore dei lavori nei cantieri. In essa viene precisato che il direttore dei lavori, pur svolgendo normalmente un'attività di sorveglianza tecnica sull'esecuzione del progetto, risponde dell'infortunio di un lavoratore se per contratto gli viene affidato il compito di sovrintendere all'esecuzione dei lavori.

Riportiamo l'approfondimento a cura dell'Ing. Gerardo Porreca pubblicato su puntosicuro.it.

È un'altra sentenza questa che riguarda la condanna di un direttore dei lavori, riconosciuto in questa occasione anche come responsabile dei lavori, per le lesioni subite da un lavoratore in un cantiere a seguito di un infortunio avvenuto per lo smottamento del terreno in uno scavo nel quale lo stesso stava operando. La sentenza fa seguito e perviene alle stesse conclusioni alle quali era giunta la suprema Corte in un'altra precedente sentenza, la n. 19646 dell'8/5/2019 della III Sezione penale Pres. Aceto Ric. E.G.G. (**La responsabilità del direttore dei lavori e del direttore tecnico**), secondo le quali in tema di prevenzione degli infortuni, il direttore dei lavori nominato dal committente, pur svolgendo normalmente una attività limitata alla sorveglianza tecnica attinente all'esecuzione del progetto nell'interesse di questi, risponde dell'infortunio subito dal lavoratore qualora gli venga anche affidato il compito di sovrintendere all'esecuzione dei lavori, con possibilità di impartire ordini alle maestranze in virtù di una particolare clausola inserita nel contratto di appalto o qualora, per fatti concludenti, risulti che si sia concretamente ingerito nell'organizzazione del lavoro.

Nel commentare la precedente sentenza lo scrivente, in merito alla



individuazione delle responsabilità del direttore dei lavori per un infortunio accaduto nel cantiere nel quale sta svolgendo la propria attività, ha espresso delle osservazioni che qui ritiene opportuno richiamare secondo le quali fra le Sezioni della Corte di Cassazione e in particolare fra la Sezione III e la IV non si riscontra sull'argomento un indirizzo univoco, avendo le stesse alcune volte assunto una posizione di non responsabilità di tale figura professionale (si veda la **sentenza n. 4611 del 30 gennaio 2015** Sez. IV penale pres. Brusco, la **sentenza n. 35970 del 19 agosto 2014** Sez. IV penale pres. Zecca, **sentenza n. 3717 del 28 gennaio 2014** Sez. III penale pres. Squassoni, la **sentenza n. 1471 del 15 gennaio 2014** Sez. III penale pres. Teresi) e altre invece di colpevolezza (si veda la **sentenza n. 19646 dell'8/5/2019** Sez. III penale pres. Aceto, la **sentenza n. 14787 del 31 marzo 2014** Sez. IV penale pres. Sirena e la **sentenza n. 21205 del 31 maggio 2012** Sez. IV penale pres. Sirena). È una diversità di vedute questa, si ribadisce anche in questa occasione, che porta ad un disorientamento nelle aule dei Tribunali e delle Corti di Appello e che per superare la quale è auspicabile che sul punto si giunga al più presto ad un intervento delle Sezioni Unite.

[L'articolo prosegue qui](#)



La qualificazione delle imprese e la sicurezza nei luoghi di lavoro

di MARCO MASI

Il 9 aprile 2008 veniva approvato il decreto legislativo n.81, più noto come Testo Unico sulla Salute e Sicurezza su lavoro, al termine

di un lavoro iniziato con la legge 3 agosto 2007, n. 123 recante *"Misure in tema di tutela della salute e della sicurezza sul lavoro e delega al Governo per il riassetto e la riforma della normativa in materia"*.

Ho avuto l'onore di partecipare ai lavori in qualità di coordinatore del Comitato Tecnico Interregionale Salute e Sicurezza nei Luoghi di Lavoro, della Conferenza delle Regioni e Province Autonome; sono stati mesi frenetici e faticosi, perché il Governo in carica si era posto l'ambizioso obiettivo di approvare il Testo prima delle elezioni, ma caratterizzati dal proficuo e leale confronto tra rappresentanti delle Istituzioni, tutti motivati dall'entusiasmo e dalla consapevolezza di lavorare per una giusta causa. Il Governo pur di non perdere una sfida rimandata da tempo, scelse di approvare il Testo da definire successivamente con una serie di decreti attuativi, la maggior parte dei quali però non ancora varati in questi dieci anni. Emblematica è la mancata operatività del Sistema Informativo Nazionale Prevenzione - SINP, la cui disciplina era stata rinviata ad apposito decreto ministeriale da emanare entro 180 giorni dall'entrata in vigore del d.lgs. 81/08.

La profonda trasformazione del rapporto tra la produzione, sempre più on demand e sempre meno programmata, e il mercato appare ormai un fatto strutturale che impone la necessità di adattare l'organizzazione del lavoro alle nuove esigenze non sempre perfettamente prevedibili. Le nuove forme contrattuali, l'ingresso e la rilevanza di nuove categorie di lavoratori, i processi di decentramento ed esternalizzazione di cicli o di interi segmenti produttivi, oltre a richiedere un'opera costante di monitoraggio e nuovi strumenti di analisi e di intervento, hanno fatto emergere nuovi condizionamenti dovuti a fattori molteplici e complessi che si aggiungono ai rischi *"tradizionali"* e *"conosciuti"*.

Valga su tutto la necessità di una preventiva ed efficace valutazione dei rischi soprattutto nella delicata fase di esternalizzazione, chiamando in causa più direttamente, quale momento principale del nuovo "sistema" della sicurezza, l'organizzazione del lavoro, le varie figure che svolgono ruoli determinanti in azienda e nella committenza pubblica e privata, il costo dell'opera e degli oneri per la sicurezza e la necessità di una pianificazione della sicurezza, fin dalla fase della programmazione e progettazione dei lavori, per poi proseguire, durante l'esecuzione, con il costante controllo dei subappalti, che spesso generano la diffusione di tipologie di lavoro a rischio di marginalità, soprattutto nel settore dell'edilizia.

[L'articolo prosegue qui](#)

L'attribuzione dell'incarico di Responsabile dei lavori

di STEFANO FARINA

Molte volte durante i corsi di formazione di aggiornamento coordinatori o comunque corsi legati alla sicurezza cantieri mi viene fatta una domanda riguardo alla nomina del responsabile dei lavori, alle modalità di nomina, agli aspetti generali e specifici di detta nomina.

Ho allora pensato di scrivere questo brevissimo approfondimento, che con l'allegato schema di incarico, possono essere di supporto per i Committenti che necessitano di formalizzare l'incarico di Responsabile dei Lavori.

Ferme restando le definizioni di cui all'articolo 89 del D.Lgs. 81/2008:

- **committente:** il soggetto per conto del quale l'intera opera viene realizzata, indipendentemente da eventuali frazionamenti della sua realizzazione. Nel caso di appalto di opera pubblica, il committente è il soggetto titolare del potere decisionale e di spesa relativo alla gestione dell'appalto;
- **responsabile dei lavori:** soggetto che può essere incaricato dal committente per svolgere i compiti ad esso attribuiti dal presente decreto; nel campo di applicazione della normativa relativa ai lavori pubblici il responsabile dei lavori è il responsabile del procedimento.

Dobbiamo considerare che l'articolo 90 del D.Lgs. 81/2008 mette in capo al committente od al responsabile dei lavori numerose incombenze e responsabilità legate all'attivazione di un cantiere ed all'esecuzione dei lavori.

Infatti in capo a questi soggetti vi sono una serie di controlli e di obblighi che devono essere puntualmente eseguiti (nomina coordinatori per la sicurezza in fase progettuale/esecutiva, verifica idoneità imprese, invio notifica preliminare, provvedimenti in caso di segnalazioni fatte dal CSE, ecc.).

La designazione del coordinatore per la progettazione e del coordinatore per l'esecuzione dei lavori, non esonerano il committente o il responsabile dei lavori dalle responsabilità connesse alla verifica dell'adempimento degli obblighi in capo allo stesso, così come la necessità di verifica dell'idoneità tecnico professionale delle imprese è fondamentale per un buon andamento delle attività di cantiere e pertanto si rende necessario che vi sia chiarezza su quali compiti vengono effettivamente trasferiti dal Committente al Responsabile dei Lavori.

La stessa Cassazione ha affrontato questa tematica e stabilito che in mancanza di qualsiasi atto formale di nomina del Responsabile dei Lavori, tutta la responsabilità rimane in capo al Committente, in quanto non è possibile determinare quali compiti erano stati effettivamente affidati.

Ecco allora che la nomina scritta è un atto necessario e più questa nomina è strutturata, più è facile comprendere quali compiti sono stati affidati e quali rimangono in capo al Committente stesso. Abbiamo pertanto pensato di elaborare una SICURELLO.si INFO con uno schema di incarico che vada ad meglio esplicitare quanto sopra.

Scarica la SICURELLO.si INFO qui

I NOSTRI CORSI QUALIFICATI

Corso qualificato
LAVORI IN QUOTA PER FORMATORI



Brescia
8 e 9 aprile 2020

16 ore

formarsi@aifos.it

Corso qualificato
DPI VIE RESPIRATORIE PER FORMATORI

Brescia
22 aprile 2020

8 ore

formarsi@aifos.it



Corso qualificato
LA REDAZIONE DELLE SCHEDE DI DATI DI SICUREZZA
SECONDO IL REGOLAMENTO REACH



Brescia
17 aprile 2020

8 ore

formarsi@aifos.it

Corso qualificato
RESPONSABILE DEI MANUFATTI CONTENENTI AMIANTO
CON COMPITI DI CONTROLLO E MANUTENZIONE

Brescia
1, 2 e 3 aprile 2020

24 ore

formarsi@aifos.it



RSPP
marzo 2020



Consulenti
aprile 2020



Formatori
maggio 2020



Coordinatori
giugno 2020

Il Giornale dei Coordinatori

Direttore responsabile: **Rocco Vitale**

Publicazione quadrimestrale a cura di **Stefano Farina**.

Supplemento alla rivista Quaderni della Sicurezza AiFOS riservato agli iscritti ai Registri Professionali.

Registrazione al n. 10 del registro periodici della cancelleria del Tribunale di Brescia in data 18/02/2010



Per collaborare:
stefano.farina@aifos.it